

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 48

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
19 febbraio 2005

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 279/2005 della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 280/2005 della Commissione, del 18 febbraio 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 3

★ **Regolamento (CE) n. 281/2005 della Commissione, del 18 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l'importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati** 5

Regolamento (CE) n. 282/2005 della Commissione, del 18 febbraio 2005, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia 6

Regolamento (CE) n. 283/2005 della Commissione, del 18 febbraio 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia) 8

★ **Regolamento (CE) n. 284/2005 della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda i prodotti consistenti in merci non figuranti nell'allegato I del trattato esportati in paesi terzi diversi dalla Svizzera e dal Liechtenstein** ... 10

★ **Regolamento (CE) n. 285/2005 della Commissione, del 18 febbraio 2005, che stabilisce misure transitorie derivanti dall'adozione di un regime di scambi migliorato per quanto riguarda l'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso la Svizzera e il Liechtenstein** 12

Regolamento (CE) n. 286/2005 della Commissione, del 18 febbraio 2005, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali 14

Regolamento (CE) n. 287/2005 della Commissione, del 18 febbraio 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 21 febbraio 2005 16

Regolamento (CE) n. 288/2005 della Commissione, del 18 febbraio 2005, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	18
★ Direttiva 2005/12/CE della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri ⁽¹⁾	19

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2005/139/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE	28
---	----

Commissione

2005/140/CE:

★ Decisione della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente il regime di aiuti a favore di determinate imprese dell'industria carboniera, nella Comunità autonoma di Castilla y León, concesso dalla Spagna per gli anni 2001 e 2002 [notificata con il numero C(2004) 927] ⁽¹⁾	30
---	----

2005/141/CE:

★ Decisione n. 1/2005 del Comitato di cooperazione doganale ACP-CE dell'8 febbraio 2005 che deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione di Capo Verde per quanto riguarda la produzione di camicie da uomo (voce SA 62.05)	43
--	----

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

★ Azione comune 2005/142/PESC del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica l'azione comune 2004/789/PESC relativa alla proroga della missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL Proxima)	45
★ Azione comune 2005/143/PESC del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che modifica l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea	46

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (CE) n. 2256/2004 della Commissione, del 14 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari dell'Egitto, di Malta e di Cipro e i quantitativi di riferimento per alcuni prodotti originari di Malta e di Cipro (GU L 385 del 29.12.2004)	47
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 279/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	133,2
	204	79,2
	212	167,7
	624	181,1
	628	104,0
	999	133,0
0707 00 05	052	180,3
	068	116,3
	204	68,5
	999	121,7
0709 10 00	220	42,9
	999	42,9
0709 90 70	052	213,7
	204	217,9
	999	215,8
0805 10 20	052	38,1
	204	42,3
	212	53,1
	220	37,9
	421	30,9
	448	35,8
	624	64,5
	999	43,2
0805 20 10	204	82,6
	624	80,9
	999	81,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	42,7
	204	89,7
	220	35,5
	400	77,0
	464	143,4
	528	96,4
	624	61,0
	662	40,8
	999	73,3
0805 50 10	052	55,2
	999	55,2
0808 10 80	400	103,5
	404	107,3
	508	85,1
	512	124,4
	528	88,0
	720	52,5
	999	93,5
0808 20 50	388	83,2
	400	93,4
	528	58,9
	999	78,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 280/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2005****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽²⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.

- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.
- (3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).

ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 febbraio 2005 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione ⁽¹⁾	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	– – altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	10,00
		03	25,00
		04	5,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	5,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	– – essiccati:		
ex 0408 11 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	40,00
0408 19	– – altri:		
	– – – atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	– – – – liquidi:		
	non edulcorati	01	20,00
ex 0408 19 89	– – – – congelati:		
	non edulcorati	01	20,00
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
ex 0408 91 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	75,00
0408 99	– – altri:		
ex 0408 99 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	19,00

⁽¹⁾ Le destinazioni sono indicate come segue:

01 paesi terzi, esclusa la Bulgaria a decorrere dal 1° ottobre 2004. Per la Svizzera e il Liechtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 esportate a partire dal 1° febbraio 2005,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan e Filippine,

04 tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera, la Bulgaria a decorrere dal 1° ottobre 2004 e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.

REGOLAMENTO (CE) N. 281/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2005****che modifica il regolamento (CEE) n. 2921/90 per quanto concerne l'importo degli aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90 della Commissione, del 10 ottobre 1990, relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato destinato alla fabbricazione di caseina e di caseinati⁽²⁾, stabilisce l'importo dell'aiuto per il latte scremato trasformato in caseina o caseinati. Tenuto conto dell'evoluzione del prezzo di mercato del latte scremato in polvere sul mercato comunitario e del prezzo di mercato della caseina e dei caseinati sul mercato comunitario e sul mercato mondiale, è opportuno ridurre l'importo dell'aiuto.

- (2) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2921/90.

- (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, l'importo «2,70 EUR» è sostituito dall'importo «1,30 EUR».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.06.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 279 dell'11.10.1990, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1826/2004 (GU L 321 del 22.10.2004, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 282/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2005****relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.
- (2) Le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 febbraio 2005 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.
- (3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° marzo 2005, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.
- (4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del

12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 febbraio 2005, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Regno Unito:

- 430 t originarie del Botswana,
- 275 t originarie della Namibia.

Germania:

- 500 t originarie del Botswana,
- 225 t originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di marzo 2005 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	17 536 t,
Kenia:	142 t,
Madagascar:	7 579 t,
Swaziland:	3 347 t,
Zimbabwe:	9 100 t,
Namibia:	11 900 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2005.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

⁽²⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

⁽⁴⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

REGOLAMENTO (CE) N. 283/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione⁽²⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati.
- (2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire l'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento possono essere oggetto di restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. L'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce che qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti medesimi, è applicabile la restituzione fissata conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento.
- (3) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, occorre fare in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽³⁾.
- (4) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni sono stabilite prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché, dall'altro, dei prezzi praticati nel

commercio internazionale. Occorre inoltre tener conto dei costi di commercializzazione e di trasporto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

- (5) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto in questione.
- (7) Le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.
- (8) Occorre stabilire di conseguenza il tasso delle restituzioni e i quantitativi previsti.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi di restituzione all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il periodo di presentazione delle domande di titoli, il periodo di rilascio dei titoli e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione⁽⁴⁾, non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 2005.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 20).

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003 (GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 636/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 25).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 18 febbraio 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia)

Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 22 febbraio al 23 giugno 2005.

Periodo di assegnazione dei titoli: da marzo a giugno 2005.

Codice del prodotto ⁽¹⁾	Codice di destinazione ⁽²⁾	Tasso di restituzione (EUR/t netta)	Quantitativi previsti (in t)
0812 10 00 9100	F06	50	2 853
2002 10 10 9100	F10	45	42 477
2006 00 31 9000 2006 00 99 9100	F06	153	287
2008 19 19 9100 2008 19 99 9100	A00	59	344
2009 11 99 9110 2009 12 00 9111 2009 19 98 9112	A00	5	300
2009 11 99 9150 2009 19 98 9150	A00	29	301

⁽¹⁾ I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

⁽²⁾ I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F06 Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'America settentrionale.

F10 Tutte le destinazioni tranne gli Stati Uniti d'America e la Bulgaria.

REGOLAMENTO (CE) N. 284/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2005****recante deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda i prodotti consistenti in merci non figuranti nell'allegato I del trattato esportati in paesi terzi diversi dalla Svizzera e dal Liechtenstein**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo⁽²⁾, stabilisce che all'esportazione di prodotti consistenti in merci non figuranti nell'allegato I del trattato si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽³⁾.
- (2) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 800/1999 dispone che il diritto alla restituzione si costituisce all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli 14, 15 e 16 di detto regolamento stabiliscono le condizioni per il pagamento della restituzione differenziata, con particolare riferimento ai documenti da fornire a riprova dell'arrivo a destinazione delle merci.
- (3) In caso di restituzione all'esportazione differenziata, l'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede che parte della restituzione, calcolata utilizzando il tasso di restituzione più basso, venga versata, su domanda dell'esportatore, non appena sia fornita la prova che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.
- (4) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972⁽⁴⁾, firmato nell'ottobre 2004, è provvisoriamente applicabile dal 1° febbraio 2005 in forza della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati⁽⁵⁾.
- (5) Per effetto della decisione 2005/45/CE, le esportazioni verso la Svizzera e il Liechtenstein di taluni prodotti agricoli trasformati non possono più fruire, dal 1° febbraio 2005, di restituzioni all'esportazione, a meno che la Comunità non decida di introdurre tali restituzioni quando il prezzo di riferimento interno svizzero è inferiore al prezzo di riferimento interno della Comunità.
- (6) La decisione 2005/45/CE introduce disposizioni speciali sulla cooperazione amministrativa destinate a combattere le irregolarità e le frodi in materia doganale e di restituzioni alle esportazioni.
- (7) Alla luce di queste disposizioni speciali e allo scopo di evitare d'imporre costi superflui agli operatori nei loro scambi commerciali con altri paesi terzi, è opportuno derogare al regolamento (CE) n. 800/1999 se e in quanto esso richiede che venga comprovata l'importazione nel caso di restituzioni differenziate. Quando per i particolari paesi di destinazione in questione non siano state fissate restituzioni all'esportazione, è parimenti opportuno non tener conto di tale fatto nel determinare il tasso più basso di restituzione.

(1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

(3) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

(4) GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19.

(5) GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17.

- (9) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, qualora la restituzione risulti differenziata unicamente a motivo del fatto che non è stata fissata alcuna restituzione per la Svizzera o il Liechtenstein, la prova dell'espletamento delle formalità doganali all'importazione non costituisce una condizione per il pagamento della restituzione per le merci di cui al regolamento (CE) n. 1520/2000 che sono elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 ⁽¹⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Articolo 2

Il fatto che non sia stata fissata alcuna restituzione all'esportazione per le esportazioni verso la Svizzera o il Liechtenstein delle merci di cui al regolamento (CE) n. 1520/2000 che sono elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 non è preso in considerazione nel determinare il tasso di restituzione più basso ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2005.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

REGOLAMENTO (CE) N. 285/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2005****che stabilisce misure transitorie derivanti dall'adozione di un regime di scambi migliorato per quanto riguarda l'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso la Svizzera e il Liechtenstein**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972⁽²⁾, firmato nell'ottobre 2004, è provvisoriamente applicabile dal 1° febbraio 2005 in forza della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati⁽³⁾.
- (2) Per effetto della decisione 2005/45/CE, alcune merci, per le quali gli operatori hanno richiesto titoli di restituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo⁽⁴⁾, non danno più diritto, dal 1° febbraio 2005, al versamento di restituzioni quando vengono esportate verso la Svizzera o il Liechtenstein.
- (3) Nei casi in cui gli operatori possono dimostrare alle autorità nazionali competenti che le loro richieste di restituzioni sono state pregiudicate dall'entrata in vigore della

decisione 2005/45/CE, deve essere consentita una riduzione dei titoli di restituzione e la cauzione corrispondente deve essere proporzionalmente svincolata. Nella valutazione delle richieste di riduzione dell'importo del titolo di restituzione e di svincolo proporzionale della rispettiva cauzione, l'autorità nazionale competente, in caso di dubbio, deve tenere presente in particolare la documentazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE⁽⁵⁾, ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del suddetto regolamento.

- (4) Per motivi amministrativi, è opportuno disporre che le richieste di riduzione dell'importo del titolo di restituzione e di svincolo della cauzione siano presentate tempestivamente e che gli importi per i quali sono state concesse le riduzioni vengano notificati alla Commissione in tempo utile per poterne tenere conto nella fissazione dell'importo per il quale vanno rilasciati i titoli di restituzione da utilizzare a partire dal 1° aprile 2005, a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000.
- (5) Poiché le disposizioni della decisione 2005/45/CE si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2005, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere dalla stessa data ed entrare in vigore immediatamente.
- (6) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di restituzione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000 per l'esportazione di merci per cui le restituzioni all'esportazione sono state abolite dalla decisione 2005/45/CE possono, su richiesta della parte interessata, fruire di riduzioni alle condizioni di cui al paragrafo 2.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14).

⁽⁵⁾ GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4).

2. Per poter fruire di una riduzione dell'importo del titolo di restituzione, i titoli di cui al paragrafo 1 devono essere stati richiesti anteriormente al 1° febbraio 2005 e il loro periodo di validità deve scadere dopo il 31 gennaio 2005.

3. Il titolo è ridotto dell'importo per il quale la parte interessata non può chiedere restituzioni all'esportazione dal 1° febbraio 2005, come dimostrato all'autorità competente nazionale.

Nell'effettuare la loro valutazione, le autorità competenti, in caso di dubbio, fanno riferimento in particolare ai documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

4. La corrispondente cauzione è svincolata in proporzione alla riduzione in questione.

Articolo 2

1. Per poter essere prese in considerazione a norma dell'articolo 1, le richieste devono tassativamente pervenire alle competenti autorità entro il 7 marzo 2005.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 14 marzo 2005, gli importi per i quali sono state accettate riduzioni in forza dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Gli importi notificati vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della somma per la quale sono rilasciati certificati di restituzione utilizzabili dal 1° aprile 2005, in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1520/2000.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

REGOLAMENTO (CE) N. 286/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2005****per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero, dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le impor-

tazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.

- (2) Il regolamento (CE) n. 221/2005 della Commissione, del 10 febbraio 2005, recante fissazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2004/2005 ⁽⁴⁾, ha fissato come obbligo di consegna per il Congo, l'India e il Mozambico un quantitativo superiore al quantitativo totale su cui vertono le domande di titoli di importazione già presentate per il periodo di consegna 2004/2005.
- (3) In queste circostanze, per maggior chiarezza, è opportuno indicare che i limiti in questione non sono più raggiunti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 7 all'11 febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/2004 (GU L 256 del 3.8.2004, pag. 11).

⁽⁴⁾ GU L 39 dell'11.2.2005, pag. 15.

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP—INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2004/2005

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 7.-11.2.2005	Limite
Barbados	100	Raggiunto
Belize	0	
Congo	100	
Figi	100	
Guiana	100	
India	100	
Costa d'Avorio	100	
Giamaica	100	
Kenya	100	
Madagascar	100	
Malawi	100	
Maurizio	100	
Mozambico	100	
S. Cristoforo e Nevis	100	
Swaziland	100	
Tanzania	100	
Trinidad e Tobago	100	
Zambia	100	
Zimbabwe	0	

Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2004/2005

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 7.-11.2.2005	Limite
India	100	Raggiunto
ACP	100	

Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2004/2005

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 7.-11.2.2005	Limite
Brasile	0	Raggiunto
Cuba	100	
Altri paesi terzi	0	Raggiunto

REGOLAMENTO (CE) N. 287/2005 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2005****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 21 febbraio 2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, per le esportazioni dei prodotti ivi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle uova impone di fissare per la restituzione un importo che permetta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e che tenga conto inoltre della natura delle esportazioni di tali prodotti e della loro importanza allo stato attuale.
- (3) L'attuale situazione dei mercati e della concorrenza in alcuni paesi terzi rende necessario fissare una restituzione differenziata in funzione della destinazione di taluni prodotti del settore delle uova.
- (4) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽²⁾, stabilisce che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accetta-

zione della dichiarazione di esportazione. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della normativa in vigore, è opportuno precisare che, per beneficiare della restituzione, gli ovoprodotti, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, devono recare il bollo sanitario previsto dalla direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti⁽³⁾.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I codici dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, e gli importi di tale restituzione, sono fissati in allegato.

Tuttavia, per beneficiare della restituzione, i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XI dell'allegato della direttiva 89/437/CEE devono soddisfare inoltre i requisiti in materia di bollo sanitario previsti dalla direttiva in questione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 21 febbraio 2005

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	E16	EUR/100 unità	1,70
0407 00 19 9000	E16	EUR/100 unità	0,80
0407 00 30 9000	E09	EUR/100 kg	10,00
	E10	EUR/100 kg	25,00
	E17	EUR/100 kg	5,00
0408 11 80 9100	E18	EUR/100 kg	40,00
0408 19 81 9100	E18	EUR/100 kg	20,00
0408 19 89 9100	E18	EUR/100 kg	20,00
0408 91 80 9100	E18	EUR/100 kg	75,00
0408 99 80 9100	E18	EUR/100 kg	19,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia

E10 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine

E16 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e della Bulgaria.

E17 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Bulgaria e dei gruppi E09, E10

E18 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e della Bulgaria

REGOLAMENTO (CE) N. 288/2005 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2005
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾. Quando non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone

sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 18,370 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

DIRETTIVA 2005/12/CE DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 2005****recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(6) La direttiva 2003/25/CE dovrebbe pertanto essere modificata.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾,vista la direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2003/25/CE è modificata come segue:

(1) La direttiva 2003/25/CE si applica a tutte le navi ro/ro da passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso un porto di uno Stato membro, indipendentemente dalla bandiera che battono, se impiegate in viaggi internazionali.

1) L'allegato I è modificato come segue:

(2) L'articolo 6 della direttiva 2003/25/CE stabilisce che le navi ro/ro da passeggeri devono rispettare i requisiti specifici di stabilità di cui all'allegato I della direttiva e che, nell'applicare detti requisiti, gli Stati membri fanno riferimento agli orientamenti contenuti nell'allegato II.

a) Il paragrafo 2.3 è sostituito dal testo seguente:

(3) L'articolo 10 della direttiva 2003/25/CE stabilisce che per tenere conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), gli allegati possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

«2.3. La tenuta stagna delle paratie trasversali o longitudinali considerate efficaci per contenere il volume ipotetico di acqua marina accumulata nel compartimento in questione sul ponte ro/ro danneggiato deve essere commisurata al sistema di drenaggio e deve resistere alla pressione idrostatica in accordo con i calcoli di avaria. Tali paratie devono avere un'altezza di almeno 4 metri, a meno che l'altezza dell'acqua sia inferiore a 0,5 m. In questi casi, l'altezza della paratia può essere calcolata con la seguente formula:

(4) La risoluzione IMO MSC 141(76), del 5 dicembre 2002, ha introdotto un metodo modificato di prove in vasca con le relative note orientative, ai sensi della risoluzione 14 della conferenza SOLAS 1995 (Salvaguardia della vita umana in mare). La risoluzione 14 riguarda gli accordi regionali su requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.

$$B_h = 8 h_w$$

in cui:

(5) Il metodo modificato di prova in vasca dovrebbe sostituire il metodo precedentemente applicato previsto dalla direttiva 2003/25/CE. Le navi che hanno superato la prova in vasca secondo il metodo precedentemente applicato non devono essere sottoposte di nuovo alla prova.

B_h indica l'altezza della paratia;h_w indica l'altezza dell'acqua.⁽¹⁾ GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22.⁽²⁾ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 415/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10).

In ogni caso, l'altezza minima delle paratie non dovrebbe essere inferiore a 2,2 m. Nel caso di navi dotate di ponti garage sospesi, tuttavia, l'altezza minima della paratia non deve essere inferiore a quella dell'altezza libera del ponte sospeso, quando è abbassato.»

b) L'appendice intitolata «Prove in vasca», è sostituita dal testo di cui all'allegato I alla presente direttiva.

2) All'allegato II, la parte II, intitolata «Prove in vasca», è sostituita dal testo di cui all'allegato II alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di dette disposizioni e una tabella di corrispondenza tra dette disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate

di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni del diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

ALLEGATO I

«Appendice

Prove in vasca

1. Obiettivi

La presente versione delle prove in vasca costituisce una revisione delle prove di cui all'appendice all'allegato della risoluzione 14 della conferenza SOLAS del 1995. Dall'entrata in vigore dell'accordo di Stoccolma sono state effettuate diverse prove in vasca conformemente ai metodi di prova precedentemente in vigore. Durante queste prove sono stati individuati alcuni miglioramenti da apportare alle procedure. Questa nuova versione delle prove in vasca mira a includere detti miglioramenti e, unitamente alle note orientative allegate, proporre una procedura più affidabile per la valutazione della capacità di sopravvivenza di una nave ro/ro da passeggeri a seguito di un'avaria in condizioni di mare increspato. Nell'ambito delle prove di cui al paragrafo 1.4 dei requisiti di stabilità riportati all'allegato I, la nave dovrebbe essere capace di affrontare le condizioni di mare increspato definite al paragrafo 4, nel caso di avaria più grave previsto.

2. Definizioni

L_{BP}	lunghezza tra le perpendicolari
H_S	altezza d'onda significativa
B	larghezza fuori ossatura della nave
T_P	periodo di picco
T_Z	periodo medio a livello zero (<i>zero-crossing</i>)

3. Modelli di nave

- 3.1. Il modello dovrebbe rispecchiare sia l'effettiva configurazione esterna della nave che la sua suddivisione interna, soprattutto quella degli spazi danneggiati che possono influenzare il processo di allagamento e di imbarco di acqua. Il tirante d'acqua (o pescaggio), l'assetto, lo sbandamento e la curva limite KG operativa devono essere adeguati al peggior caso di avaria. Inoltre, i casi da prendere in considerazione devono rappresentare i casi di avaria peggiore ipotizzabile definiti conformemente alla regola SOLAS II-1/8.2.3.2 (SOLAS 90), con riferimento all'area totale sottesa dalla curva positiva GZ, e il piano di simmetria della falla deve essere situato entro i seguenti valori:

3.1.1. $\pm 35\%$ L_{BP} da metà nave;

3.1.2. è necessaria una prova supplementare nei casi più gravi di avaria entro $\pm 10\%$ L_{BP} da metà nave, se l'avaria di cui al punto .1 si situa al di fuori del $\pm 10\%$ L_{BP} .

3.2. Il modello deve soddisfare i seguenti requisiti:

3.2.1. lunghezza fra le perpendicolari (L_{BP}) pari ad almeno 3 m o corrispondente a un modello in scala 1:40, a seconda di quale dei due valori sia maggiore, ed estensione verticale pari a 3 altezze standard di superstruttura al di sopra del ponte delle paratie (bordo libero);

3.2.2. spessore dello scafo al livello degli spazi allagati non superiore a 4 mm;

3.2.3. sia a nave integra che in condizioni di avaria, il modello dovrebbe soddisfare le scale di dislocamento e le marche di bordo libero corrette (T_A , T_M , T_F , a dritta e a sinistra) con una tolleranza massima di + 2 mm per qualsiasi marca di bordo libero. Le marche di bordo libero a prora e a poppa dovrebbero essere collocate il più possibile vicino a FP e AP;

3.2.4. tutti i compartimenti e gli spazi ro/ro danneggiati dovrebbero essere riprodotti nel modello con le permeabilità di superficie e di volume corrette (valori e distribuzioni effettivi) per assicurare la corretta rappresentazione della massa di acqua della sua distribuzione;

3.2.5. le caratteristiche del modello dovrebbero riprodurre fedelmente le caratteristiche della nave reale e particolare attenzione va riservata alla tolleranza della distanza metacentrica in condizioni di integrità e ai raggi di inerzia longitudinale (rollio) e trasversale (beccheggio). Entrambi i raggi dovrebbero essere misurati fuori dell'acqua e devono essere compresi tra 0,35B e 0,4B per il movimento longitudinale e 0,2LOA e 0,25LOA per quello trasversale;

3.2.6. i principali elementi strutturali, quali paratie stagne, prese d'aria, ecc., al di sopra e al di sotto del ponte delle paratie, che possono determinare un allagamento asimmetrico, dovrebbero essere riprodotti correttamente nel modello in modo da rappresentare, per quanto possibile, la realtà; i dispositivi di ventilazione e bilanciamento trasversale devono avere una sezione trasversale di almeno 500 mm².

3.2.7. La falla deve avere la forma seguente:

- 1) profilo trapezoidale con lato inclinato a 15° sulla verticale e estensione longitudinale alla linea di galleggiamento stabilita conformemente alla regola II-1/8.4.1 della convenzione SOLAS;
- 2) profilo triangolare isoscele sul piano orizzontale con altezza pari a B/5, conformemente alla regola II-1/8.4.2 della convenzione SOLAS. Nel caso in cui siano sistemate casse laterali in B/5, la lunghezza dell'avaria lungo le casse laterali non può essere inferiore a 25 mm;
- 3) nonostante le disposizioni dei precedenti sottoparagrafi 3.2.7.1 e 3.2.7.2, tutti i compartimenti considerati danneggiati nel calcolo dell'avaria più grave, di cui al paragrafo 3.1, dovrebbero essere allagati nelle prove su modello.

3.3. Il modello in equilibrio dopo l'allagamento dovrebbe essere inclinato di un angolo addizionale corrispondente a quello creato dal momento di sbandamento $M_h = \max(M_{pass}, M_{launch}) - M_{wind}$, ma in nessun caso l'inclinazione finale può essere inferiore a 1° nel lato della falla. M_{pass} , M_{launch} e M_{wind} sono conformi a quanto specificato nella regola II-1/8.2.3.4 della convenzione SOLAS. Per le navi esistenti questo angolo può essere considerato pari a 1°.

4. Svolgimento delle prove

4.1. Il modello dovrebbe essere sottoposto a prove in vasca con moto ondoso irregolare a creste lunghe (spettro JONSWAP) con altezza d'onda significativa H_s , coefficiente di aumento del picco $\gamma = 3,3$ e periodo di picco $T_p = 4\sqrt{H_s}$ ($T_z = T_p/1,285$). H_s è l'altezza d'onda significativa per l'area di operazione, per la quale esiste una probabilità di superamento annuo non superiore al 10%; detta altezza non può superare 4 m.

Inoltre,

4.1.1. la larghezza del bacino dovrebbe consentire di evitare il contatto o qualsiasi altra interazione del modello con i bordi del bacino (valore raccomandato non inferiore a $L_{BP} + 2$ m;

4.1.2. la profondità del bacino dovrebbe essere tale da consentire una modellizzazione adeguata dell'onda e comunque non dovrebbe essere inferiore a 1 m;

4.1.3. per riprodurre in maniera rappresentativa una serie di onde, le misurazioni dovrebbero essere effettuate prima della prova in tre punti diversi nell'area di deriva;

4.1.4. il sensore per la misurazione delle onde più vicino all'ondogeno dovrebbe essere collocato nel punto in cui si trova il modello all'inizio della prova;

4.1.5. la variazione dei valori H_s e T_p non dovrebbe variare più di $\pm 5\%$ nei tre punti; e

4.1.6. durante le prove di omologazione, dovrebbe essere consentita una tolleranza di $\pm 2,5\%$ per H_s , $\pm 2,5\%$ per T_p e $\pm 5\%$ per T_z per il sensore di misurazione più vicino all'ondogeno.

4.2. Il modello dovrebbe poter andare alla deriva liberamente ed essere posto in mare al traverso (prua 90°) con la falla orientata verso le onde in arrivo e non legato a nessun sistema di ormeggio. Per mantenere una direzione di circa 90° in mare al traverso durante la prova devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

4.2.1. le linee di controllo della prua, destinate a effettuare piccole correzioni, dovrebbero essere posizionate nell'asse prua-poppa, in modo simmetrico, tra la posizione di KG e la linea di galleggiamento dopo l'avaria; e

4.2.2. la velocità del carrello dovrebbe essere uguale alla velocità di deriva vera del modello, con adeguamenti della velocità ove necessario.

4.3. Dovrebbero essere realizzate almeno 10 prove. La durata di ciascuna prova deve essere sufficiente per permettere al modello di raggiungere uno stato stazionario e in ogni caso non dovrebbe essere inferiore a un periodo corrispondente a 30 minuti per la nave reale. Per ciascuna prova dovrebbe essere utilizzata una serie di onde diversa.

5. **Criteri di sopravvivenza**

Si dovrebbe considerare il modello sopravvissuto, se giunge a uno stato stazionario nella serie di prove successive di cui al punto 4.3. Si dovrebbe considerare il modello capovolto, in caso di angoli di rollio superiori a 30° rispetto all'asse verticale o di angolo di sbandamento costante (medio) superiore a 20° per un periodo di oltre 3 minuti nella nave reale, anche se il modello ha raggiunto uno stato stazionario.

6. **Documentazione relativa alle prove**

- 6.1. Il programma di prove in vasca dovrebbe essere approvato preventivamente dall'amministrazione.
- 6.2. Le prove dovrebbero essere documentate da un'apposita relazione e da un video, o altra registrazione visiva, contenenti tutte le necessarie informazioni sul modello e sui risultati delle prove, che devono essere approvati dall'amministrazione. I dati dovrebbero comprendere almeno gli spettri d'onda teorici e misurati (H_s , T_p , T_z) dell'altezza d'onda nei tre diversi punti del bacino per ottenere una serie rappresentativa di onde e, per le prove in vasca, le serie temporali delle principali statistiche sull'elevazione dell'onda misurata vicino all'ondogeno e le registrazioni dei movimenti di rollio, sussulto e beccheggio del modello, nonché della velocità di deriva.»
-

ALLEGATO II

«PARTE II

PROVE IN VASCA

Scopo dei presenti orientamenti è assicurare l'uniformità dei metodi impiegati per costruire e verificare il modello, nonché svolgere e analizzare le prove.

Il contenuto dei paragrafi 1 e 2 dell'appendice all'allegato I non necessita commenti.

Paragrafo 3 — Modelli di nave

- 3.1. Il materiale impiegato per costruire il modello non è di per sé importante, purché il modello risulti, sia a nave integra che in condizioni di avaria, sufficientemente rigido da garantire che le proprietà idrostatiche siano identiche a quelle della nave reale e che la flessione dello scafo al contatto con le onde sia trascurabile.

È inoltre importante garantire che i compartimenti danneggiati siano ricostruiti nel modello nel modo più accurato possibile, in modo che il volume d'acqua rappresentato sia corretto.

Poiché la penetrazione di acqua (anche in quantità minime) nelle parti intatte del modello ne influenzerebbe il comportamento, occorre adottare le necessarie misure perché ciò non si verifichi.

Nelle prove in vasca riguardanti le avarie più gravi previste dalla convenzione SOLAS vicino alle estremità della nave, si è osservato che l'allagamento progressivo non era possibile a causa della tendenza dell'acqua sul ponte ad accumularsi vicino alla falla e quindi a defluire verso l'esterno. Questi modelli sono riusciti a sopravvivere in condizioni di mare molto agitato, ma si sono capovolti in condizioni di mare meno agitato, dopo aver subito avarie meno gravi di quelle previste dalla convenzione SOLAS, lontano dalle estremità. Per evitare questa situazione è stato introdotto il limite di $\pm 35\%$.

Ricerche approfondite, volte all'elaborazione di criteri adeguati per le navi nuove, hanno chiaramente dimostrato che, oltre all'altezza metacentrica e al bordo libero, per valutare le possibilità di sopravvivenza delle navi passeggeri è importante tenere conto anche dell'area sottesa dalla curva di stabilità. Pertanto, il caso di avaria più grave previsto dalla convenzione SOLAS, da considerare per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.1, deve essere quello in cui l'area sottesa dalla curva di stabilità residua risulta minima.

3.2. Dettagli del modello

- 3.2.1. Visto che gli effetti di scala possono influenzare notevolmente il comportamento del modello durante le prove, è opportuno garantire la minimizzazione di questi effetti. Il modello deve essere più grande possibile, in quanto è più agevole ricostruire fedelmente i compartimenti danneggiati in modelli più grandi, con conseguente riduzione degli effetti di scala. Si raccomanda pertanto di adottare per il modello una scala non inferiore a 1:40 ovvero non inferiore a 3 m, a seconda di quale dei due valori è maggiore.

Durante le prove è stato rilevato che la dimensione verticale del modello può influenzare i risultati delle prove dinamiche. È pertanto necessario che l'altezza del modello al di sopra del ponte delle paratie (bordo libero) corrisponda ad almeno tre altezze standard di una sovrastruttura, affinché le onde più grosse della serie non possano infrangersi sul modello.

- 3.2.2. Nel punto dell'ipotetica avaria, il modello deve essere quanto più possibile sottile per assicurare che la quantità di acqua penetrata e il suo centro di gravità siano correttamente rappresentati. Lo scafo deve avere uno spessore non superiore a 4 mm. Talvolta potrebbe risultare impossibile ricostruire, in modo sufficientemente dettagliato, lo scafo del modello e gli elementi di compartimentazione primaria e secondaria nel punto del danno, in tal caso sarebbe impossibile calcolare accuratamente la permeabilità ipotizzata dello spazio.

3.2.3. È fondamentale misurare e verificare il pescaggio del modello non soltanto a nave integra ma anche in condizioni di avaria, per confrontare i risultati con quelli ottenuti con il calcolo di stabilità in condizioni di avaria. Per ragioni pratiche, una tolleranza di + 2 mm può essere accettata per i pescaggi.

3.2.4. Dopo aver misurato il pescaggio in condizioni di avaria, può risultare necessario modificare la permeabilità del compartimento danneggiato, aggiungendo volumi integri o pesi supplementari. Occorre inoltre fare in modo che il centro di gravità dell'acqua penetrata sia rappresentato correttamente. Gli eventuali adeguamenti devono avere per effetto di aumentare i margini di sicurezza.

Se il modello deve essere dotato di barriere sul ponte e se tali barriere sono di altezza inferiore a quella indicata qui di seguito, il modello deve essere dotato di telecamere a circuito chiuso, in modo che sia possibile tenere sotto controllo eventuali proiezioni e accumuli di acqua nell'area non danneggiata del ponte. In tal caso questa video-registrazione costituisce parte integrante della documentazione di prova.

L'altezza delle paratie trasversali o longitudinali giudicate efficaci per contenere il volume ipotetico di acqua marina accumulata nel compartimento in questione sul ponte ro/ro danneggiato dovrebbe essere pari ad almeno 4 metri, a meno che l'altezza dell'acqua sia inferiore a 0,5 m. In questi casi l'altezza della paratia può essere calcolata con la seguente formula:

$$B_h = 8_{hw}$$

in cui B_h = altezza della paratia e

h_w altezza dell'acqua.

In ogni caso, le paratie dovrebbero avere un'altezza minima non inferiore 2,2 m. Nel caso di navi dotate di ponti garage sospesi, tuttavia, l'altezza minima della paratia non dovrebbe essere inferiore a quella dell'altezza libera del ponte sospeso, quando è abbassato.

3.2.5. Per garantire che le caratteristiche del movimento del modello rispettino quelle della nave reale, è importante che il modello sia sottoposto a test di inclinazione e rollio a condizioni di nave integra, in modo che l'altezza metacentrica (GM) a nave integra e la distribuzione della massa possano essere verificati. La distribuzione della massa deve essere misurata al di fuori dell'acqua. Il raggio di inerzia trasversale della nave reale deve essere compreso tra 0,35B e 0,4B e quello longitudinale tra 0,2L e 0,25L.

Nota: sul modello le prove di inclinazione e di rollio in condizioni di avaria possono essere accettate quale prova di verifica della curva di stabilità residua, ma tali prove non sono ammissibili in sostituzione di quelle a nave integra.

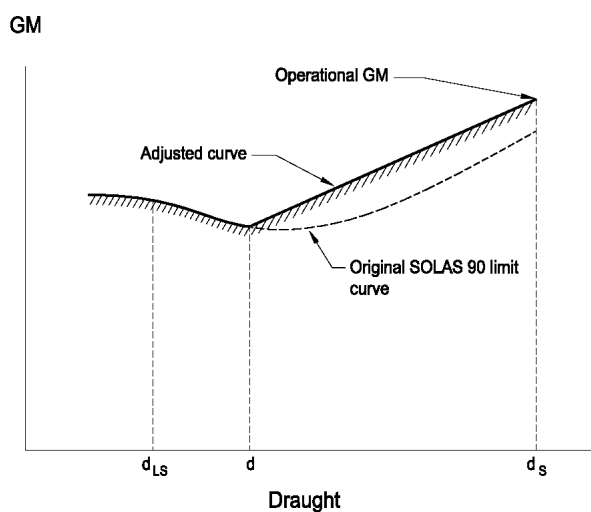
3.2.6. Si presume che il sistema di ventilazione del compartimento danneggiato della nave reale sia tale da non ostacolare l'allagamento né il movimento dell'acqua imbarcata. Tuttavia, la riproduzione su scala più piccola dei sistemi di ventilazione della nave reale potrebbe comportare effetti di scala indesiderati. Per evitare tali effetti, si raccomanda di costruire il sistema di ventilazione su una scala maggiore rispetto a quella impiegata nel modello, accertandosi che ciò non influenzi il flusso dell'acqua sul ponte garage.

3.2.7. Si ritiene opportuno considerare un'avaria con una forma che sia rappresentativa della sezione trasversale della nave speronante nella regione di prua. L'angolo di 15° è basato su uno studio della sezione trasversale a una distanza di B/5 dalla prua per una selezione rappresentativa di navi di tipo e dimensioni diversi.

Il profilo triangolare (isoscele) della falla con forma prismatica corrisponde al galleggiamento a pieno carico.

Inoltre, nel caso in cui siano sistemate casse laterali interne di larghezza inferiore a $B/5$ e al fine di evitare eventuali effetti di scala, la lunghezza della falla non deve essere inferiore a 25 mm.

- 3.3. Nella prova in vasca originaria descritta nella risoluzione n. 14 della conferenza SOLAS del 1995, l'effetto di sbandamento prodotto dal momento massimo derivante dall'addensamento dei passeggeri, dalla messa in mare dei mezzi di salvataggio, dal vento e dalla rotazione della nave non è stato preso in considerazione, sebbene questi fattori siano considerati dalla convenzione SOLAS. Tuttavia, i risultati di uno studio hanno dimostrato che sarebbe prudente tenere conto di questi effetti e conservare, per ragioni pratiche, un'inclinazione minima di 1° di sbandamento dal lato della falla. Occorre notare che lo sbandamento dovuto alla rotazione non è stato ritenuto pertinente.
- 3.4. Nei casi in cui l'altezza metacentrica comporti un margine, nelle condizioni di carico reali, rispetto alla curva limite dell'altezza metacentrica (stabilita dalla norma SOLAS 90), l'amministrazione può accettare che detto margine sia usato nella prova in vasca. In questi casi la curva limite dell'altezza metacentrica dovrebbe essere adattata secondo la seguente formula:



$$d = d_s - 0,6 (d_s - d_{LS})$$

in cui: d_s è il pescaggio di compartimentazione e d_{LS} è il pescaggio della nave vacante.

La curva modificata è una linea retta tra l'altezza metacentrica usata nella prova in vasca all'immersione di compartimentazione e l'intersezione della curva originaria della norma SOLAS 90 e l'immersione d .

Paragrafo 4 — Svolgimento delle prove

4.1. Spettro dell'onda

Dovrebbe essere utilizzato lo spettro JONSWAP, in quanto descrive condizioni di mare limitate in estensione e durata, che corrispondono alla maggior parte delle condizioni osservate a livello mondiale. A tal fine, è importante verificare non solo il periodo di picco della serie di onde, ma anche controllare che il periodo di passaggio al livello medio (*zero-crossing*) sia corretto.

Lo spettro dell'onda deve essere registrato e documentato per ciascuna serie di prove. Le misurazioni dovrebbero essere effettuate in prossimità del sensore più vicino all'ondogeno.

Il modello deve essere inoltre dotato di sensori che permettano di controllare e registrare tutti i suoi movimenti (rollio, sussulto e beccheggio) e il suo comportamento (angolo di sbandamento, immersione e assetto longitudinale) nel corso della prova.

Si è constatato che non risulta opportuno fissare limiti assoluti per le altezze d'onda significativa, il periodo di picco e il periodo per il passaggio al livello medio (*zero-crossing*) degli spettri dell'onda del modello. È stato pertanto introdotto un margine accettabile.

- 4.2. Per evitare interferenze tra il sistema di ormeggio e la dinamica della nave, il carrello da rimorchio (al quale è fissato il sistema di ormeggio) dovrebbe seguire il modello alla sua reale velocità di deriva. In caso di mare con onde irregolari, la velocità di deriva non è costante; una velocità di rimorchio costante genererebbe oscillazioni di deriva di bassa frequenza ed elevata ampiezza, creando così una situazione che può influire sul comportamento del modello.
- 4.3. È necessario eseguire un numero sufficiente di prove con serie di onde diverse per garantire l'affidabilità statistica dei risultati: l'obiettivo è determinare con un elevato grado di certezza che una nave che non risponde ai criteri di sicurezza si capovolge nelle condizioni scelte per le prove. Si ritiene che sia necessario un minimo di 10 prove per garantire un livello ragionevole di affidabilità.

Paragrafo 5 — Criteri di sopravvivenza

Il contenuto del paragrafo non necessita commenti.

Paragrafo 6 — Omologazione

Alla relazione presentata all'amministrazione competente vanno allegati i seguenti documenti:

- a) calcoli sulla stabilità in condizioni di avaria nell'ipotesi peggiore prevista dalla convenzione SOLAS e (se diverso) con avaria a centro nave;
- b) piani generali del modello, dettagli di costruzione e informazioni sulla strumentazione;
- c) prova di inclinazione e misurazioni dei raggi di rotazione;
- d) spettri d'onda nominali e misurati (nei tre punti diversi per ottenere dati rappresentativi e, per le prove in vasca, rilevati al sensore più vicino all'ondogeno);
- e) registrazione rappresentativa dei movimenti, del comportamento e della deriva del modello;
- f) videoregistrazioni pertinenti.

Nota:

Un rappresentante dell'amministrazione competente deve assistere a tutte le prove.».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2005

che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE

(2005/139/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

visto l'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000⁽¹⁾, in prosieguo «l'accordo ACP-CE», in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2002/148/CE del Consiglio⁽²⁾ sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo ACP-CE e sono state adottate misure appropriate, come specificato nella lettera allegata alla predetta decisione.
- (2) Il periodo di applicazione di dette misure è stato prorogato fino al 20 febbraio 2004 dalla decisione 2003/112/CE del Consiglio⁽³⁾, e fino al 20 febbraio 2005 dalla decisione 2004/157/CE del Consiglio⁽⁴⁾.
- (3) Il governo dello Zimbabwe continua a violare gli elementi essenziali di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE e le attuali condizioni nel paese non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.

- (4) È opportuno pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure di cui all'articolo 2 della decisione 2002/148/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Il periodo di applicazione delle misure di cui all'articolo 2 della decisione 2002/148/CE è prorogato fino al 20 febbraio 2006. Tali misure saranno riesaminate sulla scorta di una valutazione approfondita della situazione a seguito delle elezioni legislative previste nello Zimbabwe nel marzo 2005.

La lettera allegata alla presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

⁽²⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 46 del 20.2.2003, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 60.

ALLEGATO

Bruxelles, addì ...

LETTERA AL PRESIDENTE DELLO ZIMBABWE

L'Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elementi essenziali dell'accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani, le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto sono alla base delle nostre relazioni.

Con lettera del 19 febbraio 2002, l'Unione europea L'ha informata della sua decisione di concludere le consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE e di adottare «misure appropriate» ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), di tale accordo.

Con lettere del 19 febbraio 2003 e del 19 febbraio 2004, l'Unione europea L'ha informata della sua decisione di non revocare l'applicazione delle «misure appropriate» e di prorogarne il periodo di applicazione, rispettivamente fino al 20 febbraio 2004 e al 20 febbraio 2005.

Oggi, al termine di altri 12 mesi, l'Unione europea ritiene che i principi democratici non siano tuttora rispettati nello Zimbabwe e che il governo del Suo paese non abbia compiuto alcun progresso significativo nei cinque settori menzionati nella decisione del Consiglio del 18 febbraio 2002 (porre fine alla violenza di matrice politica, organizzazione di elezioni libere ed eque, libertà dei mezzi di comunicazione, indipendenza del potere giudiziario, cessazione dell'occupazione illegale delle aziende agricole).

Tenuto conto di quanto sopra, l'Unione europea non ritiene opportuno revocare le misure appropriate da essa adottate e ha deciso di prorogare il loro periodo di applicazione fino al 20 febbraio 2006. Tali misure saranno riesaminate sulla scorta di una valutazione approfondita della situazione a seguito delle elezioni legislative previste nello Zimbabwe nel marzo 2005.

L'Unione europea tiene a sottolineare l'importanza cruciale che essa attribuisce allo svolgimento di elezioni legislative libere ed eque e, a tale proposito, auspica che Lei e il Suo governo vi adoperiate con ogni mezzo per garantire un contesto politico ed elettorale favorevole allo svolgimento di elezioni legislative libere ed eque. Ciò agevolerebbe il proseguimento di un dialogo sulla base dell'accordo di partenariato ACP-CE e permetterebbe di porre fine all'attuale sospensione della firma del programma indicativo nazionale per lo Zimbabwe nell'ambito del 9° FES, consentendo in tal modo la ripresa a breve termine, di tutte le attività di cooperazione.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

Per la Commissione

Per il Consiglio

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2004

concernente il regime di aiuti a favore di determinate imprese dell'industria carboniera, nella Comunità autonoma di Castilla y León, concesso dalla Spagna per gli anni 2001 e 2002

[notificata con il numero C(2004) 927]

(Il testo in lingua spagnola è l'unico facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/140/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

avendo invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni in conformità dell'articolo/degli articoli di cui sopra ⁽¹⁾ e considerate tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1. Procedimento

- (1) Con lettera del 19 giugno 2000, protocollata dalla Commissione con il numero N/776/2000, la Spagna ha comunicato alla Commissione un progetto di misure di aiuto all'attività mineraria della Comunità autonoma di Castilla y León. Il progetto di misure a favore del settore minerario includeva determinati regimi di aiuto all'industria carboniera previsti dalla decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera ⁽²⁾.
- (2) Nella sua notifica del 19 giugno 2000, la Spagna comunicava alla Commissione che l'aiuto notificato che la Comunità autonoma di Castilla y León aveva intenzione di concedere sarebbe stato coordinato con gli aiuti concessi dal governo dallo Stato spagnolo.
- (3) Con lettera del 25 settembre 2000, la Spagna ha comunicato alla Commissione che, essendo trascorsi tre mesi senza che la Commissione avesse manifestato la propria posizione in materia, le autorità competenti avevano l'intenzione di dar applicazione a tali misure se, trascorsi quindici giorni lavorativi dalla data della comunicazione stessa, non fosse stata adottata nessuna decisione a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della decisione n. 3632/93/CECA.
- (4) Con lettera del 17 luglio 2002, la Commissione ha chiesto informazioni alla Spagna sugli aiuti concessi all'industria carboniera dal governo di Castilla y León negli anni 2000, 2001 e 2002, pregandola di indicare le imprese beneficiarie, gli importi degli aiuti e la loro finalità, nonché la classificazione nelle categorie previste dalla decisione n. 3632/93/CECA. La Spagna era inoltre invitata a precisare il rapporto di tali aiuti con gli obiettivi e criteri generali stabiliti all'articolo 2 e con i piani notificati dalla Spagna alla Commissione conformemente all'articolo 8 della decisione n. 3632/93/CECA.

⁽¹⁾ GU C 105 dell'1.5.2003, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

- (5) Con lettera del 5 settembre 2002, la Spagna ha notificato alla Commissione gli aiuti concessi alle imprese del settore del carbone della Comunità autonoma di Castilla y León negli anni 2000, 2001 e 2002. La Spagna ha presentato tale notifica conformemente alle norme procedurali fissate dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE⁽¹⁾. Nella sua notifica, la Spagna faceva riferimento alla decisione n. 3632/93/CECA, sebbene tale decisione, come il trattato CECA, fosse venuta a scadenza il 23 luglio 2002.
- (6) Con lettera del 19 febbraio 2003, la Commissione ha comunicato alla Spagna la propria decisione di avviare il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE contro le misure di aiuto alla ricerca e sviluppo, alla protezione dell'ambiente, alla formazione e alla sicurezza. La decisione avviava altresì il procedimento contro le misure di aiuto destinate a coprire costi eccezionali, ma tali misure non sono oggetto della presente decisione.
- (7) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sull'aiuto/sulla misura in questione.
- (8) Non sono state ricevute osservazioni da nessuna delle parti interessate. La Spagna ha inviato complementi di informazione alle date seguenti: 21 marzo 2003, 9 aprile 2003 e 12 dicembre 2003.

2. Descrizione dettagliata dell'aiuto

2.1. Tipi di aiuto

- (9) I tipi di aiuto sono i seguenti:
- a) aiuti alla ricerca e sviluppo, previsti all'articolo 6 della decisione n. 3632/93/CECA;
 - b) aiuti per la protezione dell'ambiente, previsti all'articolo 7 della stessa decisione;
 - c) aiuti per la formazione dei minatori;
 - d) aiuti per la sicurezza nelle miniere.

2.2. Fondamento giuridico

- (10) Costituiscono fondamento giuridico degli aiuti previsti le ordinanze della Consejería de Industria, Comercio y Turismo (ministero regionale dell'Industria, del commercio e del turismo) con le quali viene disciplinata la concessione di aiuti all'attività mineraria, recanti le date del 20 ottobre 2000 (aiuti per l'anno 2000), 19 dicembre 2000 (aiuti per l'anno 2001) e 19 dicembre 2001 (aiuti per l'anno 2002).

2.3. Beneficiari

- (11) Beneficiarie degli aiuti previsti sono tutte le imprese minerarie (grandi imprese e PMI) e associazioni di imprese dell'industria carboniera della Comunità di Castilla y León cui si riferisce la decisione n. 3632/93/CECA, aventi l'obiettivo di promuovere e sviluppare l'utilizzo del carbone. Il numero di imprese o enti beneficiari degli aiuti in questione è stimato a 50.
- (12) Castilla y León è una comunità autonoma ammissibile agli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), ed è stata classificata come una delle regioni che possono beneficiare di tali aiuti per il periodo 2000-2006.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. Cfr. a tale proposito la «Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato CECA» (GU C 152 del 26.6.2002, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 105 dell'1.5.2003, pag. 2.

2.4. Stanziamento

- (13) Per finanziare gli aiuti notificati sono previsti i seguenti importi:

— 2001: 9 015 181,56 EUR (1 500 000 000 ESP),
— 2002: 9 015 181,56 EUR (1 500 000 000 ESP),
Totale: 18 030 363,12 EUR (3 000 000 000 ESP).

2.5. Durata del regime

- (14) Il regime è giunto a scadenza il 23 luglio 2002.

2.6. Obiettivi dell'aiuto

- (15) Costituiscono obiettivo dell'aiuto le misure contemplate nei considerando da 15 a 18, e in primo luogo i seguenti aiuti per la ricerca e lo sviluppo:

- promuovere la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico in imprese che non hanno mai effettuato questo tipo di attività, o aumentare le attività in questione nelle imprese che già le svolgono abitualmente,
- migliorare le condizioni di sicurezza e di sanità del lavoro nelle miniere,
- fare un uso ottimale delle riserve e risorse minerarie, migliorando i metodi di sfruttamento e di utilizzo delle medesime,
- promuovere l'innovazione tecnologica diretta al miglioramento dell'impatto ambientale delle miniere,
- promuovere l'introduzione di migliorie sul piano tecnologico finalizzate ad aumentare il valore aggiunto del prodotto, a facilitarne l'introduzione sui nuovi mercati o a incrementare la produttività,
- potenziare la tecnologia applicabile alle attrezzature e i progetti destinati allo sfruttamento, trattamento e utilizzo dei minerali.

Sono progetti prioritari sovvenzionabili dal regime di aiuti in oggetto quelli che sono finalizzati a una delle seguenti priorità:

- riduzione del rischio di incidenti catastrofici, esplosioni, incendi, ecc. ed eliminazione delle cause degli incidenti gravi o ad alta frequenza,
- studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale nel settore minerario.

- (16) I seguenti aiuti per la protezione dell'ambiente:

- riduzione del danno causato all'ambiente dalle attività minerarie e metallurgiche,
- ripristino dell'ambiente in zone precedentemente adibite ad attività minerarie,
- recupero di minerali o metalli a partire dalle discariche.

Sono progetti prioritari sovvenzionabili dal regime di aiuti in questione quelli che sono finalizzati a una delle seguenti priorità:

- adeguamento della qualità delle emissioni nell'atmosfera e nei corsi d'acqua pubblici alle norme obbligatorie vigenti in materia di protezione ambientale, a condizione che gli impianti delle imprese siano in funzione da almeno due anni prima dell'entrata in vigore delle summenzionate norme obbligatorie,

- miglioramento del livello di protezione ambientale per elevarlo sostanzialmente al di sopra di quanto previsto dalle norme obbligatorie per le imprese minerarie,
 - sviluppo di misure correttive per l'ambiente già in preda a degrado,
 - sviluppo di studi e progetti tecnologici che contribuiscano a diminuire il degrado ambientale causato dalle attività minerarie e metallurgiche.
- (17) Gli aiuti alla formazione dei minatori, consistenti in progetti relativi ad attività di formazione aventi come obiettivo fondamentale quello di conseguire una buona qualifica tecnica dei lavoratori del settore, allo scopo di minimizzare il numero di incidenti nelle miniere.
- (18) Gli aiuti per la sicurezza nelle miniere, consistenti in progetti di investimento destinati a conseguire il miglioramento della sicurezza degli impianti minerari al di sopra del livello minimo che esige la normativa in vigore.

2.7. Forma assunta dall'aiuto

- (19) L'aiuto ha assunto la forma di sovvenzione a fondo perduto.

2.8. Costi ammissibili

- (20) Costituiscono costi ammissibili gli aiuti previsti ai considerando da 20 a 23 e in primo luogo i seguenti aiuti alla ricerca e allo sviluppo:
- a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, dediti esclusivamente ad attività di ricerca). Questi costi sono sovvenzionati in funzione del grado di destinazione effettiva all'attività di ricerca e sviluppo beneficiaria della sovvenzione;
 - b) costi di attrezzature, materiali, terreni e locali utilizzati esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione su base commerciale) per attività di ricerca. Sono ammissibili i costi di acquisizione di attività fisse materiali ubicate nella regione Castilla y León, nuove o non ancora utilizzate. Tali attività e attrezzature, così come gli impianti e le attrezzature ausiliarie indispensabili al corretto funzionamento degli stessi, dovranno essere utilizzate esclusivamente e in forma permanente (salvo in caso di cessione a titolo oneroso) per l'attività di ricerca e sviluppo;
 - c) costi dei servizi di consulenza e simili affidati all'esterno e utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca (compresi la ricerca, le conoscenze tecniche, i brevetti, ecc.). Tutti questi costi sono ammissibili a condizione che ne venga provata la relazione necessaria e diretta con l'attività di ricerca e sviluppo;
 - d) spese generali supplementari direttamente connesse all'attività di ricerca. Tutti questi costi sono ammissibili a condizione che ne venga provata la relazione diretta e necessaria con l'attività di ricerca e sviluppo;
 - e) altre spese di gestione (come il costo delle attrezzature, delle forniture e prodotti analoghi) direttamente connessi all'attività di ricerca. Tutti questi costi sono ammissibili a condizione che ne venga provata la relazione diretta e necessaria con l'attività di ricerca e sviluppo.
- (21) Gli aiuti per la protezione dell'ambiente ammissibili sono rappresentati dai costi di investimento supplementari in terreni, edifici, impianti e beni strumentali necessari per realizzare gli obiettivi ambientali.
- (22) Gli aiuti per la formazione ammissibili sono rappresentati dalle spese per il personale docente, dalle spese di viaggio e di soggiorno dei beneficiari della formazione; dalle spese per consumi e ammortamento degli strumenti e delle attrezzature in misura proporzionata al loro utilizzo esclusivo per il progetto di formazione in questione; altre spese di personale fino all'importo totale delle spese ammissibili di cui sopra.

(23) Gli aiuti per la sicurezza nelle miniere sono rappresentati dai seguenti elementi:

- a) acquisizione di attrezzature atte a migliorare la sicurezza degli impianti minerari;
- b) spese destinate a migliorare la sicurezza degli impianti e delle maestranze;
- c) studi relativi al miglioramento della sicurezza degli impianti minerari.

2.9. Intensità dell'aiuto

(24) L'intensità dell'aiuto è precisata nei considerando da 24 a 27 e in primo luogo, per quanto riguarda gli aiuti alla ricerca e sviluppo, è rappresentata dall'importo lordo degli aiuti seguenti:

- per la ricerca industriale, fino al 60 % degli investimenti e delle spese approvati come ammissibili. Se il richiedente è una PMI, l'importo dell'aiuto potrà arrivare al 70 % dei costi ammissibili del progetto,
- per gli studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale nel settore minerario, il limite massimo ammissibile sarà pari al 70 % dei costi ammissibili del progetto.

(25) In quanto agli aiuti per la protezione dell'ambiente, per quanto riguarda i progetti in questo settore l'intensità massima potrà raggiungere, in termini di equivalente sovvenzione netto, le percentuali massime per investimento realizzato che risultano dalla carta degli aiuti a finalità regionale autorizzata dalla Commissione europea per il periodo 2000-2006, conformemente a quanto disposto dall'allegato II dell'ordinanza. Nel caso delle PMI i tassi potranno essere maggiorati delle percentuali seguenti:

- per gli aiuti agli investimenti che contribuiscano ad adeguare le imprese alle nuove norme obbligatorie in materia ambientale, il 15 % lordo dei costi ammissibili,
- per gli aiuti agli investimenti che permettano di ottenere un livello di protezione ambientale superiore a quello richiesto dalle norme obbligatorie, il 20 % lordo dei costi ammissibili,
- per gli aiuti agli investimenti destinati a migliorare il livello di protezione dell'ambiente per le imprese di settori in cui non esistono norme obbligatorie, il 20 % lordo dei costi ammissibili.

(26) Gli aiuti alla formazione dei minatori prevedono che l'importo lordo massimo degli aiuti in materia di formazione sia pari all'80 % dei costi ammissibili.

(27) Gli aiuti per la sicurezza nelle miniere consistono in progetti di sicurezza la cui intensità lorda massima potrà raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

2.10. Cumulo degli aiuti

(28) Tutti gli aiuti previsti da questo regime saranno cumulabili con qualsiasi altro aiuto pubblico che persegue finalità diverse, a condizione di rispettare i limiti massimi fissati nella proposta di regime di aiuti. In ogni caso, l'importo degli aiuti concessi nel quadro del regime non potrà in alcun caso essere tale da superare, isolatamente o cumulato con altri incentivi, sovvenzioni o aiuti, concessi da altre amministrazioni pubbliche o da altri enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, il costo dell'investimento, spesa o attività effettuata dal beneficiario.

- (29) Il cumulo degli aiuti è previsto nei considerando da 29 a 32 e, per quanto riguarda gli aiuti alla ricerca e sviluppo, è rappresentato dagli aiuti per progetti in questo settore che saranno cumulabili con qualsiasi altro aiuto pubblico perseguente lo stesso obiettivo e finalità. In caso di cumulo di aiuti, il finanziamento pubblico totale non potrà superare il limite del 70 % delle spese ammissibili.
- (30) Per quanto riguarda gli aiuti per la protezione dell'ambiente, essi consistono in aiuti per progetti in questo settore che saranno cumulabili con qualsiasi altro aiuto pubblico perseguente lo stesso obiettivo e finalità, a condizione che il totale cumulato non superi i limiti fissati all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), delle condizioni di base dell'ordinanza.

L'intensità massima degli aiuti potrà raggiungere, in termini di equivalente sovvenzione netto, le percentuali massime per investimento realizzato che risultano dalla carta degli aiuti a finalità regionale autorizzata dalla Commissione europea per il periodo 2000-2006, ossia:

- 35 % per Burgos e Valladolid,
- 37 % per Palencia e Segovia,
- 40 % per le altre province.
- Queste percentuali potranno essere maggiorate di una percentuale fino al 15 % lordo quando si tratti di PMI.

L'importo della sovvenzione, specificato ai paragrafi precedenti, potrà essere maggiorato delle seguenti percentuali nel caso delle PMI:

- per gli aiuti agli investimenti che contribuiscano ad adeguare le imprese alle nuove norme obbligatorie in materia ambientale, il 15 % lordo dei costi ammissibili,
- per gli aiuti agli investimenti che permettano di ottenere un livello di protezione ambientale superiore a quello richiesto dalla norme obbligatorie, il 20 % lordo dei costi ammissibili,
- per gli aiuti agli investimenti destinati a migliorare il livello di protezione dell'ambiente per le imprese di settori in cui non esistono norme obbligatorie: il 20 % lordo dei costi ammissibili.

- (31) Per quanto riguarda gli aiuti per la formazione dei minatori, essi consistono in aiuti per progetti di formazione che possono combinarsi con qualsiasi altro aiuto pubblico perseguente lo stesso obiettivo e finalità, a condizione che il cumulo degli aiuti non superi i limiti fissati all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), delle condizioni di base dell'ordinanza ministeriale spagnola, ossia il 100 % dei costi ammissibili.
- (32) Per quanto riguarda gli aiuti per la sicurezza nelle miniere:

Gli aiuti destinati a progetti di sicurezza nelle miniere possono essere combinati con qualsiasi altro aiuto pubblico perseguente lo stesso obiettivo e finalità, a condizione che gli aiuti cumulati non superino i limiti fissati dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), delle condizioni di base dell'ordinanza, ossia il 100 % dei costi ammissibili.

3. Commenti della Spagna

- (33) La Spagna ha presentato alla Commissione complementi di informazione e argomentazioni sul regime di aiuti, rappresentati principalmente dagli elementi seguenti.

- (34) Il regime di aiuti per gli anni 2001 e 2002 è stato notificato correttamente ed era completo. Sono state trasmesse alla Commissione tutte le informazioni necessarie e pertanto, a giudizio della Spagna, non era necessario avviare il procedimento. L'aiuto concesso avrebbe dovuto essere considerato aiuto esistente. Di conseguenza la Spagna sollecita la chiusura del procedimento e una decisione positiva. A giudizio della Spagna, il fatto che la Commissione abbia aspettato molto tempo, fino al 17 luglio 2002, per formulare osservazioni sulla notifica è contrario ai principi di corretta amministrazione e di certezza del diritto.
- (35) La Comunità autonoma di Castilla y León non ha mai avuto intenzione di applicare un regime che non fosse compatibile con il mercato comune. La Comunità autonoma ha agito in buona fede e in modo molto trasparente. Vista l'assenza di reazioni alla notifica da parte della Commissione, era giustificato che la Comunità autonoma arrivasse alla conclusione che il regime era compatibile con il mercato comune e poteva essere applicato.
- (36) La Spagna ritiene che le misure non conferiscano alcun vantaggio alle imprese del settore carbonifero, essendo destinate a coprire i costi eccezionali del processo di ristrutturazione. Gli aiuti alla ricerca e sviluppo, alla protezione dell'ambiente, alla formazione e alla sicurezza nelle miniere sono conformi ai regimi di aiuti statali in materia. Per quanto riguarda l'aiuto alla ricerca e sviluppo, la Spagna ha confermato che la definizione di ricerca industriale è conforme alla definizione contenuta all'allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo.
- (37) Per quanto concerne l'aiuto alla protezione dell'ambiente, la Spagna ha trasmesso alla Commissione complementi di informazione sulle diverse categorie di aiuto, sulle norme nazionali e comunitarie da rispettare, sulle miniere di carbone che beneficeranno dell'aiuto, unitamente alle specifiche dei costi relativi al ripristino degli impianti industriali inquinati. La Spagna ha descritto in forma dettagliata le misure oggetto degli aiuti e ha confermato che l'aiuto pari al 15 % dei costi ammissibili per la conformità con la nuova normativa era strettamente limitato a obiettivi ambientali. Nel calcolo netto dell'aiuto si è tenuto conto dei benefici ottenuti in conseguenza dell'investimento. Nel calcolo dei costi ammissibili si è tenuto conto del più elevato valore potenziale delle zone risanate.
- (38) Per quanto riguarda gli aiuti alla formazione, la Spagna ha ritenuto che gli importi delle sovvenzioni fossero molto ridotti e di conseguenza non potessero incidere sulla concorrenza. Per quanto riguarda gli aiuti destinati alla sicurezza nelle miniere, la Spagna ha sottolineato che la sicurezza nelle miniere non è sempre sufficiente e pertanto è necessario concedere aiuti per questo aspetto. I relativi costi sono eccezionali e devono essere coperti.
- (39) La Spagna ha corretto alcuni importi che erano stati concessi a varie imprese del settore del carbone. Erano stati commessi alcuni errori nelle cifre presentate anteriormente.

4. Valutazione del regime di aiuti

- (40) La Commissione limita la valutazione alle misure d'aiuto concernenti la ricerca e sviluppo, la protezione dell'ambiente, la formazione e la sicurezza. Le misure d'aiuto destinate a coprire i costi eccezionali, anch'esse oggetto della decisione del 19 febbraio 2003 che dava avvio all'attuale procedimento di indagine, saranno oggetto di una decisione separata. Anche se nella presente decisione si valuterà il regime di aiuti, la Commissione farà riferimento anche a casi individuali, dato che la Spagna ha dato esecuzione all'aiuto.

4.1. Applicazione del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio

- (41) Dato che sia il trattato CECA sia la decisione n. 3632/93/CECA sono venuti a scadenza il 23 luglio 2003, la compatibilità delle misure notificate deve essere valutata sulla base del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002 sugli aiuti di Stato all'industria carboniera⁽¹⁾. È di applicazione l'articolo 14, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

⁽¹⁾ GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003. Cfr. inoltre il punto 47 della «Comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato CECA».

- (42) In ogni caso, il passaggio del quadro legislativo dal trattato CECA al trattato CE non dà luogo a conflitti in sede di esame dell'aiuto concesso dalla Comunità autonoma di Castilla y León. Le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1407/2002 e della decisione n. 3632/1993/CECA sono quasi uguali e un esame basato sul quadro legislativo del trattato CECA non avrebbe portato ad un risultato diverso.

4.2. Applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1

- (43) Per determinare se le misure del regime costituiscano un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, è necessario stabilire se esse favoriscono talune imprese, se gli aiuti sono concessi dagli Stati membri con fondi pubblici, se le misure in questione falsano o minacciano di falsare la concorrenza e se possono incidere sugli scambi commerciali fra Stati membri.
- (44) La prima condizione dell'articolo 87, paragrafo 1, si riferisce alla possibilità che le misure favoriscano determinati beneficiari. È necessario determinare in primo luogo se le imprese beneficiarie ottengono un beneficio economico e, in secondo luogo, se tale beneficio viene concesso a un tipo particolare di impresa. L'aiuto offre evidenti benefici economici ai suoi beneficiari, costituendo una sovvenzione diretta destinata a coprire spese correnti che sarebbero andate a carico delle imprese stesse. Inoltre, le misure in questione sono destinate unicamente a imprese dell'industria carboniera della Comunità autonoma di Castilla y León. Di conseguenza esse favoriscono talune imprese rispetto alle loro concorrenti e si configurano dunque come selettive.
- (45) La seconda condizione dell'articolo 87 si riferisce al fatto che gli aiuti sono stati concessi dagli Stati o mediante risorse statali. In questo caso concreto, l'esistenza di risorse statali è dimostrata dal fatto che la misura è in effetti finanziata attingendo al bilancio pubblico di un'autorità regionale.
- (46) A norma delle condizioni terza e quarta dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l'aiuto non deve né falsare né minacciare di falsare la concorrenza, né incidere o essere suscettibile di incidere sugli scambi commerciali fra Stati membri. Nella fattispecie, le misure minacciano effettivamente di falsare la concorrenza, poiché rafforzano la posizione finanziaria e il campo d'azione delle imprese beneficiarie rispetto ai concorrenti che non ottengono tali benefici. Sebbene il commercio intracomunitario di carbone sia di dimensioni molto ridotte e le imprese interessate non esportino, la produzione nazionale beneficia del fatto che le imprese stabilite negli altri Stati membri hanno minori possibilità di esportare i propri prodotti sul mercato spagnolo. Inoltre, queste misure falsano la concorrenza e incidono sul commercio fra Stati membri nella misura in cui sono complementari ad altre misure approvate dal governo spagnolo.
- (47) Per questi motivi, le misure in questione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e potranno essere considerate compatibili con il mercato comune soltanto se presenteranno le condizioni richieste per beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato.
- (48) Le deroghe previste dal trattato sono oggetto di orientamenti per queste tre categorie di aiuti, citati all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1407/2002.

— Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo [comunicazione 96/C 45/06 del 17 febbraio 1996 ⁽¹⁾, modificata dalla comunicazione 98/C 48/02 del 15 febbraio 1998 ⁽²⁾ e dalla comunicazione 2002/C 111/03 dell'8 maggio 2002 ⁽³⁾].

— Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente [comunicazione 2001/C 37/03 del 3 febbraio 2001 ⁽⁴⁾].

— Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 45 del 17.2.1996, pag. 5.

⁽²⁾ GU C 48 del 13.2.1998, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 111 dell'8.5.2002, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 37 del 3.2.2001, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 363/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20).

4.3. Notifica degli aiuti

- (49) Per quanto riguarda la notifica degli aiuti che gli Stati membri hanno intenzione di concedere all'industria carboniera, conformemente all'articolo 8 della decisione n. 3632/93/CECA la Spagna ha notificato, il 31 marzo 1998, alla Commissione il piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione e di riduzione di attività 1998-2002 basato sul piano 1998-2005 per l'industria carboniera e lo sviluppo alternativo delle zone minerarie, che ha ricevuto parere favorevole della Commissione nella decisione 98/637/CECA⁽¹⁾. In esso il governo spagnolo prevede interventi finanziari destinati a coprire gli aiuti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della decisione n. 3632/93/CECA nel quadro dei piani sopra citati.
- (50) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1407/2002, che coincide con l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, gli Stati membri notificheranno tutti gli aiuti finanziari che hanno intenzione di concedere a favore dell'industria carboniera nel corso dell'anno seguente. Con lettera del 19 giugno 2000, la Spagna ha notificato la concessione di misure d'aiuto alla Commissione. La Commissione non ha formulato osservazioni rispetto a tale notifica entro il periodo prescritto dall'articolo 9, paragrafo 4, della decisione n. 3632/93/CECA e, di conseguenza, l'aiuto corrispondente all'anno 2000 si considera autorizzato, come già concluso nella decisione del 19 febbraio 2003 con la quale la Commissione avviava il procedimento di indagine formale. Tuttavia, come concluso anche nella stessa decisione, la Spagna non ha rispettato gli obblighi di presentazione di notifica preliminare per gli anni 2001 e 2002. Di conseguenza, gli aiuti che Castilla y León ha concesso negli anni 2001 e 2002 e che figurano nella notifica presentata dalla Spagna il 5 settembre 2002 debbono essere considerati come aiuti non notificati.

4.4. Valutazione degli aiuti alla ricerca e sviluppo

- (51) La Commissione ha esaminato queste misure di aiuto alla luce della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Nel periodo cui si riferiscono gli aiuti, tale disciplina figura nelle seguenti comunicazioni della Commissione: 96/C 45/06 del 17 febbraio 1996, 98/C 48/02 del 13 febbraio 1998 e 2002/C 111/03 dell'8 maggio 2002.

- (52) Si tratta degli aiuti seguenti:

(in EUR)

Fascicolo	Anno	Impresa	Aiuto
186/01	2001	Carbones de Arlanza SA	14 514,44
136/02	2002	Alto Bierzo SA	133 829,29

Gli aiuti alla R & S concessi dal governo regionale di Castilla y León sono stati oggetto di una procedura di gara aperta e sono destinati ad agevolare lo sviluppo dell'attività di estrazione del carbone in condizioni di sicurezza ottimali e senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

- (53) I progetti finanziati erano destinati all'acquisizione di nuove conoscenze che saranno utili per lo sviluppo di nuovi processi estrattivi o per migliorare in misura significativa i processi esistenti. Questi progetti sono stati selezionati perché si è ritenuto che potessero migliorare la comprensione tecnica, organizzativa o scientifica del processo estrattivo o di qualsiasi altra tecnologia pertinente, oltre ad adattare un processo o tecnologia e aumentarne l'efficacia. Questa misura non era destinata a sovvenzionare esperimenti pratici. I progetti svolgeranno una funzione cruciale nella ricerca di nuove soluzioni. L'intenzione delle autorità spagnole era di realizzare o accelerare questi progressi, che rappresentano un contributo importante al conseguimento dell'obiettivo, perseguito dal governo, di disporre di un settore minerario più efficace e competitivo e che non si sarebbero realizzati né applicati su grande scala senza un aiuto finanziario del governo. Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ritiene che tali attività siano conformi alla definizione di ricerca industriale contenute nell'allegato I della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. I risultati finali dell'attività di ricerca saranno utilizzati per sviluppare piani di progetti relativi a processi estrattivi nuovi o modificati.
- (54) Le spese ammissibili sono conformi ai costi definiti nell'allegato II della disciplina. L'intensità dell'aiuto è bassa e in entrambi i casi l'aiuto viene concesso a PMI. L'intensità dell'aiuto non supera i limiti fissati dalla sezione 5 della disciplina. Conformemente con quanto disposto alla sezione 6 della disciplina, l'aiuto deve incentivare le imprese del settore minerario a intraprendere attività di

⁽¹⁾ GU L 303 del 13.11.1998, pag. 57.

R & S supplementari, nonché incoraggiare le imprese che non hanno mai svolto attività di R & S a intraprenderne. Poiché i beneficiari sono PMI, la Commissione presume, conformemente al punto 6.4 della disciplina, che l'aiuto costituisca il necessario incentivo.

- (55) La Commissione deve pertanto concludere che il regime di aiuti alla ricerca e sviluppo è conforme alla succitata disciplina.

4.5. Valutazione dell'aiuto per la tutela dell'ambiente

- (56) La Commissione analizza questo tipo di misure d'aiuto conformemente alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.
- (57) Tenendo conto delle informazioni presentate dalla Spagna, la Commissione ritiene che il regime di aiuti sia destinato fra l'altro ad aiutare le PMI ad adeguarsi alle nuove norme comunitarie per un periodo di tre anni a partire dall'adozione di nuove norme comunitarie obbligatorie, a favorire gli investimenti in assenza di norme comunitarie obbligatorie e a favorire gli investimenti destinati all'adeguamento a norme nazionali più rigide delle norme comunitarie vigenti. Il regime autorizza tale aiuto fino a un massimo del 15 % lordo dei costi ammissibili, percentuale che è in linea con quanto previsto dalla disciplina. La Commissione ritiene che gli investimenti in questione siano conformi alla sezione E.1.6 della disciplina. Per quanto riguarda l'inquinamento delle acque, gli investimenti sono indispensabili per controllare la circolazione delle acque provenienti dalle miniere abbandonate. La finalità di tali investimenti è, fra l'altro, di controllare le falde freatiche sotterranee, evitare le inondazioni e contribuire alla circolazione senza rischi dell'acqua proveniente dalle miniere, che deve rispettare le norme di qualità previste dalla legislazione spagnola. La Commissione tiene conto del fatto che, nella definizione dei costi ammissibili ai finanziamenti per gli investimenti, si prevede che nel calcolo netto dell'aiuto siano contabilizzati i benefici ottenuti in conseguenza dell'investimento. Tale elemento è conforme al punto 37 della disciplina. Conformemente al punto 38, i costi ammissibili tengono conto del più elevato valore potenziale delle zone risanate. Per quanto riguarda il risanamento delle miniere, i costi ammissibili si limitano a quelli dello sfruttamento minerario, compresi il personale, i materiali e l'ammortamento delle macchine necessarie per prevenire l'emissione di gas e liquidi delle miniere sotterranee ed evitare l'accesso alle miniere pericolose e l'inquinamento dei corsi d'acqua, così come per la rigenerazione delle scorie. In tal senso il regime è conforme al punto 36 della disciplina.

- (58) I seguenti aiuti concessi da Castilla y León:

(in EUR)

Fascicolo	Anno	Impresa	Aiuto
17/01	2001	M.S.P.	580 027,42
477/01	2001	Mina la Sierra	5 395,65
607.1/01	2001	Carbones San Isidro y María	8 106,12
17/02	2002	M.S.P.	136 450,88

si riferiscono al recupero ambientale di miniere a cielo aperto e, nel caso del fascicolo 607.1/01, all'investimento in una stazione di trasformazione e in una linea elettrica.

- (59) Dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalla Spagna, la Commissione ritiene che gli interventi realizzati da imprese che contribuiscono a riparare i danni ambientali grazie al risanamento di impianti industriali inquinati possono rientrare nell'ambito d'applicazione della disciplina di cui sopra. I costi del risanamento ambientale sono costi storici. In conseguenza dell'abbandono delle attività estrattive, l'acqua delle miniere trabocca; data la struttura del suolo e l'esistenza di diverse correnti, in molti casi non è chiaro quale miniera è responsabile dell'acqua, che può costituire un pericolo per l'ambiente e che deve essere tenuta sotto controllo. Di conseguenza, non è possibile identificare il responsabile dell'inquinamento, senza contare che in molti casi le miniere hanno cambiato proprietario o non esistono più. La Commissione ritiene pertanto che la responsabilità economica non possa essere attribuita alle imprese che sfruttano attualmente le miniere e dunque, in questi casi, il regime di aiuto destinato a coprire i costi di riabilitazione delle miniere è conforme alla disciplina.

(60) I seguenti aiuti concessi da Castilla y León:

(in EUR)

Fascicolo	Anno	Impresa	Aiuto
137/01	2001	Alto Bierzo, SA	93 825,20
237/01	2001	Antracitas de Arlanza	9 916,70
607.2/01	2001	Carbones San Isidro y María	8 119,04
1147/01	2001	Coto Minero del Sil	60 101,21
2117.1/01	2001	Unión Minera del Norte	55 934,56
2117.2/01	2001	Unión Minera del Norte	136 506,80
27/02	2002	Hullera Vasco Leonesa	292 504,00
137/02	2002	Alto Bierzo, SA	15 879,22
1147.1/02	2002	Coto Minero del Sil	68 582,02
1147.2/02	2002	Coto Minero del Sil	47 856,86

riguardano lavori di risanamento o di sicurezza dei terreni di scarico, di protezione dei corsi d'acqua e di recupero di terreni circostanti le antiche miniere. Per quanto riguarda questi casi individuali, la Commissione prende inoltre in considerazione il fatto che il degrado ambientale si è prodotto nel corso di molti anni, che non esistevano norme in materia di risanamento e che neanche i responsabili sono chiaramente identificabili. Di conseguenza, la Commissione ritiene che non si possano far sostenere i costi alle imprese sopra citate che attualmente sfruttano la miniera. Conformemente al punto 38 della disciplina, l'intensità degli aiuti non supera il 100 % dei costi ammissibili e non include il 15 % del costo totale del lavoro. I costi ammissibili sono equivalenti al costo dei lavori meno l'incremento del valore del terreno.

(61) I seguenti aiuti concessi da Castilla y León:

(in EUR)

Fascicolo	Anno	Impresa	Aiuto
2111.1/01	2001	Unión Minera del Norte	109 569,31
2111.2/01	2001	Unión Minera del Norte	230 183,55
2111.3/01	2001	Unión Minera del Norte	121 656,87
2111.4/01	2001	Unión Minera del Norte	303 840,71
2111.5/01	2001	Unión Minera del Norte	306 940,49
891/02	2002	Campomanes Hermanos	89 232,00
2111.1/02	2002	Unión Minera del Norte	35 526,45
2111.2/02	2002	Unión Minera del Norte	75 452,05
2111.4/02	2002	Unión Minera del Norte	118 602,83
2111.5/02	2002	Unión Minera del Norte	205 304,23
2111.6/02	2002	Unión Minera del Norte	248 210,85
2111.7/02	2002	Unión Minera del Norte	626 746,00
211.1/02	2002	Viloria Hermanos SA	87 880,00
211.2/02	2002	Viloria Hermanos SA	87 880,00

pur essendo stati notificati dalla Spagna come aiuti destinati a coprire oneri eccezionali dovuti alla ristrutturazione [articolo 7 del regolamento (CE) n. 1407/2002], sono destinati principalmente a fini di protezione ambientale, visto che il loro obiettivo è rappresentato dal risanamento del suolo alla superficie delle miniere e dalla demolizione di impianti fissi in superficie per contribuire a mitigare l'impatto ambientale delle miniere di carbone abbandonate. Nel periodo in cui sono state realizzate queste opere, non vi erano norme relative al ripristino degli impianti interessati.

- (62) La Commissione ritiene che, dato il carattere particolare dell'attività mineraria, gran parte dell'attuale inquinamento, provocato da gas e acque provenienti dalle miniere o da depositi esterni di materiali di scarico, sia dovuto ad attività svolte in passato. Si tratta pertanto, nella maggioranza dei casi, di porre rimedio all'impatto della passata attività mineraria: l'aiuto deve essere considerato un costo storico e non è possibile identificare chiaramente i responsabili dell'inquinamento. Di conseguenza, l'aiuto è destinato al risanamento ambientale nelle regioni minerarie. Il danno ambientale inflitto alla qualità del suolo o alle acque di superficie o sotterranee rientra nel campo d'applicazione della disciplina. L'intensità degli aiuti non supera il 100 % dei costi ammissibili e non include il 15 % dell'importo totale dei lavori. I costi ammissibili, che sono rappresentati dal costo dei lavori meno l'incremento del valore del suolo, sono anch'essi conformi alla disciplina.
- (63) Alla luce delle considerazioni suesposte e dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalla Spagna, la Commissione conclude che il regime di aiuti per la tutela dell'ambiente è compatibile con la citata disciplina comunitaria.

4.6. Valutazione degli aiuti per la formazione dei minatori

- (64) Conformemente al regolamento (CE) n. 1407/2002 sugli aiuti di Stato all'industria carboniera, in particolare a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e del considerando 21, gli aiuti alla formazione possono essere concessi a condizione di essere conformi alle esigenze e ai criteri stabiliti dalla Commissione per questa classe di aiuti. Di conseguenza, la Commissione ha valutato la compatibilità delle misure d'aiuto in oggetto con le disposizioni del regolamento (CE) n. 68/2001 relativo all'applicazione degli articoli 86 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione. La Spagna ha dovuto notificare queste misure perché le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di notifica previste dal suddetto regolamento non sono applicabili agli aiuti di Stato all'industria carboniera.
- (65) Nel caso degli aiuti seguenti:

(in EUR)			
Fascicolo	Anno	Impresa	Aiuto
183/01	2001	Carbones de Arlanza SA	6 436,84
453/01	2001	Mina Adelina SA	4 376,33
473/01	2001	Mina la Sierra SA	6 565,49
1353/01	2001	Minas de Valdeloso SL	7 867,25

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalla Spagna e tenendo conto del fatto che la Spagna garantiva che le intensità massime dell'aiuto, previste dall'articolo 4, erano state rispettate in sede di applicazione del regime, la Commissione ritiene che le misure di aiuto alla formazione dei minatori concesse dalla Comunità di Castilla y León non falsino la concorrenza e possano essere autorizzate a norma del succitato regolamento. A tale proposito il regime contiene un riferimento al regolamento in questione.

4.7. Valutazione dell'aiuto per la sicurezza nelle miniere

- (66) Dopo aver esaminato l'aiuto e le informazioni comunicate dalla Spagna, la Commissione ritiene che tale aiuto debba essere valutato sulla base del regolamento (CE) n. 1407/2002.

(67) I seguenti aiuti concessi da Castilla y León:

(in EUR)			
Fascicolo	Anno	Impresa	Aiuto
182/01	2001	Carbones de Arlanza SA	39 630,74
452/01	2001	Mina Adelina SA	23 991,44
472/01	2001	Mina La Sierra SA	12 020,24
502/01	2001	Minex, SA	120 202,42
602.1/01-LE	2001	Carb. San Isidro y María	30 050,61
602.3/01 PA	2001	Carb. San Isidro y María	13 044,13
1352/01	2001	Minas de Valdeloso SL	35 520,76
452/02	2002	Mina Adelina SA	16 224,00
502/02	2002	Minex SA	64 835,64
1142/02	2002	Coto Minero del Sil	383 920,19

si riferiscono ai costi che le imprese devono sostenere per migliorare le condizioni di sicurezza e di salubrità. Tali costi non sono connessi con la produzione corrente e sono destinati a investimenti in attrezzature e opere minerarie. A tale proposito, la Commissione ritiene che gli importi concessi non superino i costi delle opere di sicurezza e conclude che tali misure sono conformi all'articolo 7 del regolamento e al punto 1, lettera g), dell'allegato, per quanto riguarda la definizione dei costi cui si fa riferimento all'articolo 7. Su tale base, la Commissione conclude che l'aiuto per la sicurezza nelle miniere è conforme al regolamento.

5. Conclusione

La Commissione conclude che la Spagna ha dato illegalmente esecuzione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, alla protezione dell'ambiente, alla formazione e alla sicurezza nelle miniere destinati a imprese dell'industria carboniera nella Comunità di Castilla y León negli anni 2001 e 2002, in violazione del disposto dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, esaminate le misure e le informazioni presentate dalla Spagna, la Commissione

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti alla ricerca e sviluppo, alla protezione dell'ambiente, alla formazione e alla sicurezza nelle miniere cui la Spagna ha dato esecuzione a favore di imprese dell'industria carboniera nella Comunità autonoma di Castilla y León negli anni 2001 e 2002, sulla base delle ordinanze del ministero dell'Industria, del commercio e del turismo che disciplinano la concessione di aiuti all'attività mineraria del 19 dicembre 2000 e del 19 dicembre 2001, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE

dell'8 febbraio 2005

che deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione di Capo Verde per quanto riguarda la produzione di camicie da uomo (voce SA 62.05)

(2005/141/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE,

anni, a decorrere dal gennaio 2005 fino alla fine del 2007.

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l'allegato V, protocollo n. 1, articolo 38,

- (6) Pertanto, conformemente all'articolo 38, a Capo Verde può essere concessa una deroga per le camicie da uomo, in ragione di 160 000 pezzi nel 2005, 170 000 pezzi nel 2006 e 180 000 pezzi nel 2007,

considerando quanto segue:

DECIDE:

- (1) A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, di detto protocollo, possono essere concesse deroghe alle norme di origine quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie.

Articolo 1

In deroga alle disposizioni speciali dell'elenco di cui all'allegato II del protocollo n. 1 dell'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, le camicie da uomo della voce SA 62.05, fabbricate a Capo Verde con tessuti non originari, sono considerate originarie di tale paese alle condizioni precisate nella presente decisione.

- (2) Il 30 settembre 2004 gli Stati ACP hanno presentato, per conto del governo di Capo Verde, una richiesta di deroga alle norme di origine di cui al suddetto protocollo per le camicie da uomo prodotte da tale paese, in ragione di 140 000 pezzi nel 2004 e gradualmente fino a 180 000 pezzi nel 2008.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai prodotti e ai quantitativi indicati nell'allegato della presente decisione importati nella Comunità da Capo Verde tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007.

- (3) La deroga è richiesta in base alle pertinenti disposizioni dell'articolo 38, paragrafi da 1 a 5; nella produzione di camicie da uomo Capo Verde non può utilizzare una quantità sufficiente dei materiali necessari originari della Comunità, dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) e di altri Stati ACP. Capo Verde, che è uno Stato insulare ACP, rientra fra i paesi meno sviluppati e la deroga dovrebbe avere un impatto socioeconomico positivo soprattutto in termini di occupazione.

Articolo 3

I quantitativi di cui all'articolo 2 sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative utili a garantire una gestione efficace. Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione⁽¹⁾, relativi alla gestione dei contingenti tariffari, si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi di cui all'allegato.

- (4) Tenuto conto dei quantitativi delle importazioni previste, la concessione della deroga non dovrebbe arrecare grave pregiudizio ad un'industria comunitaria ben avviata, purché sia accompagnata dal rispetto di alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata.

Articolo 4

Le autorità doganali di Capo Verde adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine tutti i certificati da esse rilasciati in conformità della presente decisione conterranno un riferimento alla stessa. Ogni tre mesi le autorità competenti di Capo Verde inviano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in applicazione della presente decisione, nonché i rispettivi numeri d'ordine.

- (5) Tuttavia la deroga non può essere concessa per i periodi richiesti. La data di presentazione della domanda dei paesi ACP non consente l'adozione di una decisione del Comitato di cooperazione doganale ACP-UE prima del 1° gennaio 2005. Inoltre, nuovi accordi commerciali per gli Stati ACP devono entrare in vigore entro il 1° gennaio 2008. Di conseguenza una deroga concessa nel quadro delle disposizioni vigenti non sarà più pertinente dopo il 31 dicembre 2007, quando non esisterà più il quadro giuridico per la deroga. Per questo motivo, la validità della deroga dovrebbe essere limitata a tre

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

Articolo 5

Nella casella n. 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati in applicazione della presente decisione deve figurare una delle diciture seguenti:

- «Derogation — Decision No 1/2005»,
- «Derrogação — Decisão n.º 1/2005».

Articolo 6

Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità europea adottano, nei limiti delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2005.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.

*Per il Comitato
di cooperazione doganale ACP-CE*

I presidenti

Robert VERRUE

Isabelle BASSONG

ALLEGATO

N. d'ordine	Voce SA	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativi (in pezzi)
09.1670	62.05	Camicie da uomo	1.1.2005-31.12.2005	160 000
			1.1.2006-31.12.2006	170 000
			1.1.2007-31.12.2007	180 000

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE 2005/142/PESC DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2005

che modifica l'azione comune 2004/789/PESC relativa alla proroga della missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL Proxima)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 14 e 25, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 novembre 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/789/PESC⁽¹⁾ relativa alla proroga della missione di polizia dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (EUPOL Proxima) dal 15 dicembre 2004 al 14 dicembre 2005.
- (2) Il comitato politico e di sicurezza dovrebbe essere autorizzato ad adottare le decisioni relative all'istituzione di un comitato dei contributori per l'EUPOL Proxima conformemente al documento «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'UE», approvato dal Consiglio il 10 dicembre 2002.
- (3) L'azione comune 2004/789/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

All'articolo 9 dell'azione comune 2004/789/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Il Comitato politico e di sicurezza adotta le decisioni relative all'istituzione di un comitato dei contributori.».

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J.-C. JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 348 del 24.11.2004, pag. 40.

AZIONE COMUNE 2005/143/PESC DEL CONSIGLIO**del 17 febbraio 2005****che modifica l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 14 e 25, paragrafo 3,

Articolo 1

All'articolo 8 dell'azione comune 2002/210/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Il Comitato politico e di sicurezza adotta le decisioni relative all'istituzione di un comitato dei contributori.»

considerando quanto segue:

Articolo 2

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005.

(1) L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/210/PESC⁽¹⁾ che istituisce una missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) per assicurare il proseguimento delle attività della forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite in Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 1° gennaio 2003.

(2) Il comitato politico e di sicurezza dovrebbe essere autorizzato ad adottare le decisioni relative all'istituzione di un comitato dei contributori per l'EUPM conformemente al documento «Consultazioni e modalità relative ai contributi degli Stati non appartenenti all'UE alle operazioni di gestione civile delle crisi da parte dell'UE», approvato dal Consiglio il 10 dicembre 2002.

(3) L'azione comune 2002/210/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

*Per il Consiglio**Il presidente*

J.-C. JUNCKER

⁽¹⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2003/188/PESC (GU L 73 del 19.3.2003, pag. 9).

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2256/2004 della Commissione, del 14 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti originari dell'Egitto, di Malta e di Cipro e i quantitativi di riferimento per alcuni prodotti originari di Malta e di Cipro

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 385 del 29 dicembre 2004)

A pagina 24, al primo considerando:

anziché: «decisione 2004/664/CE»,

leggi: «decisione 2005/89/CE».

A pagina 24, nella nota a piè di pagina ⁽³⁾:

anziché: «GU L 303 del 30.9.2004, pag. 28.»,

leggi: «GU L 31 del 4.2.2005, pag. 30.»
